

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

N. 16 - 3501/2011
(numero-protocollo/anno)

OGGETTO: MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON (OPERAZIONI R13 E D15 DI CUI AGLI ALLEGATI C E D DEL D.LVO 152/06 E S.M.I.)

SOCIETA': TUGNOLO A. SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA MONTE ADAMELLO, 71 FRAZ. PESSIONE – 10023 CHIERI

P. IVA: 09973780019

POS.N.: 018566

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- la TUGNOLO A. SERVIZI PER L'AMBIENTE srl, è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente n. 95 – 363778/2005 del 3/08/2005 all'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R13 di cui all'allegato C del 152/06 e s.m.i.), presso il sito ubicato in Comune di Chieri, via Monte Adamello, 71. Tale atto, per effetto di successiva proroga, scadrà alla data del 3/02/2011;
- successivamente con D.D. n. 157 – 782537/2007 dell'11/07/2007 l'autorizzazione suddetta è stata modificata mediante l'integrazione dell'elenco dei rifiuti gestibili con quello riconducibile al CER 170605* "*Materiali da costruzione contenenti amianto*";
- la società risulta altresì iscritta al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lvo 152/06, con il numero 1155/2007;
- in data 26/01/2010, prot prov.le n. 77683/2010 del 28/01/2010, la società ha prodotto istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopra citata contestualmente alla richiesta di procedere in una variante sostanziale del lay out dell'impianto, consistente nell'integrazione dei rifiuti da gestire presso il centro riconducibili ai CER: 170603*, 200119*, 180208, 150110*, 200121*, 200135*, 200123*, 160211*, 160213*, 150202*, 150203, 170604, 200102, 200136, nonché un incremento della capacità massima di deposito dei rifiuti inerti contenenti amianto;
- in data 15/04/2010 è stata convocata la Conferenza dei Servizi ex art. 208 del D.lvo 152/06 e s.m.i., ai fini di valutare la *variante sostanziale* richiesta, da cui è emersa la necessità di conseguire:
 - dato relativo alla capacità massima di deposito, in peso, riferita alle tipologie di cui ai CER 170604, 200102 e 200136;
 - posizione rispetto alla certificazione di prevenzione incendi;
 - dettaglio dei criteri di deposito adottati per le gomme;
 - precisazioni sul deposito dei neon, CER 200121*;
 - revisione delle modalità di deposito del rifiuto speciale pericoloso 150202* (*assorbenti e materiali filtranti... contaminati da sostanze pericolose*) per cui pare più opportuno lo stoccaggio all'interno del capannone;
 - revisione del Piano di gestione delle acque del piazzale, di cui al Regolamento regionale 1R/2006 e s.m.i.;

- precisazioni sulle attività a cui verranno destinate le nuove tipologie ovvero se lo stoccaggio richiesto sia propeedeutico al recupero ovvero allo smaltimento.

Viene inoltre precisato che una movimentazione di rifiuti speciali pericolosi superiore alle 10 t/g rientrerebbe nella fattispecie di cui al D.Lvo 59/2005 e s.m.i.

- la Città di Chieri, con nota prot. n. 302413 del 12/04/2010 ha altresì confermato che l'attività risulta compatibile con le destinazioni urbanistiche previste. Aggiunge che l'area risulta inserita in classe 2 di pericolosità geomorfologica della carta di sintesi, nella quale viene riportato "... *porzione di territorio nella quale le condizioni di moderata pericolosità possono essere superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici derivanti da indagini geognostiche da eseguire nelle aree di intervento in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al DM 11/3/88 ...*";
- con nota prot. n. 21208 del 12/04/2010 la SMAT ha dichiarato che "*nulla osta all'approvazione del progetto.....*";
- in esito alla conferenza, è stata predisposta nota integrativa prot. n. 411477/LB3/SA del 19/05/2010 al fine di conseguire le precisazioni sopra elencate;
- in data 21/06/2010, prot. prov.le n. 520347 del 28/06/2010, la società inviava le integrazioni richieste;
- in data 14/07/2010 la società produceva copia della richiesta del parere di Conformità antincendio sull'ampliamento di attività esistente, in relazione al deposito di carta, stracci e gomme ed all'impianto fisso di distribuzione gasolio per autotrazione;
- in data 21/10/2010, con nota prot. n. 848904/LB3/SA, valutate le integrazioni pervenute in data 21 giugno 2010, valutate *incomplete* le integrazioni prodotte in data 21 giugno 2010, si procedeva a richiedere ulteriori precisazioni;
- in data 12/11/2010 la società ha prodotto il riscontro richiesto.

CONSIDERATO CHE:

- come da verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi nella seduta del 15/04/2010, anche alla luce delle successive integrazioni pervenute, l'impianto nella strutturazione proposta, risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 152/2006;
- non sono pervenuti ulteriori pareri ostativi all'approvazione della *variante sostanziale* richiesta nonché al rinnovo dell'atto in essere;
- con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

RITENUTO:

- pertanto che sussistano le condizioni per approvare il progetto in argomento e di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 alla società TUGNOLO A. SERVIZI PER L'AMBIENTE srl , in Comune di Chieri, via Monte Adamello, 71, comprensiva del rinnovo dell'autorizzazione in essere;
- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti;
- disporre la presentazione di idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000.

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06;
- il D.Lvo 151/05 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24/2002 e s.m.i.;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/00 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 l'impianto nella nuova strutturazione prevista, come da progetto di cui all'istanza pervenuta in data 26/01/2010, prot prov.le n. 77683/2010 del 28/01/2010 e s.m.i., dalla società TUGNOLO A. SERVIZI PER L'AMBIENTE srl, con sede legale e operativa in via Monte Adamello, 71 in Chieri, finalizzato allo svolgimento delle attività di:

- messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi;
- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali pericolosi,

come risultante dagli elaborati allegati alla presente determinazione, costituente la Sezione 0 dell'Allegato alla presente, (copia del progetto è depositato presso gli Uffici dello scrivente Servizio), - elenco degli elaborati Sezione A, per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, **per un periodo di dieci anni**, dalla data di emanazione del presente atto, la società in oggetto, all'esercizio delle attività di:

- messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi,
- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali pericolosi,

dei rifiuti di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività	Modalità deposito	Cap.tà max deposito (t)	Area in planimetria
070299	Guarnizioni in gomma derivanti da lavoraz meccaniche dell'industria automobilistica	R13	Cassoni scarrabili	36	3
150103	Imballaggi in legno	R13	Cassone	3	6
150202*	Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli)	D15	Big bags	0.1	4
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	Cassone chiuso	0.1	5
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	Big bags	0.2	10

160103	Pneumatici fuori uso	R13	Cassoni scarrabili	12	2
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	Cassone metallico	3	7
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13	Cassone	3	14
160213*	(monitor di vario genere)	R13	Cassone	0.2	13
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15	Imballo dal produttore	20	17
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603	R13	Big bags dal produttore	20	18
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	D15	Imballo dal produttore	100	19
180208*	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D15	n. 1 Big bag	0.1	12
200102	Vetro	R13	Cassone coperto	9	1
200119*	pesticidi	D15	n. 1 Big bag	0.1	9
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	Scatole	0.12	11
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	Cassone	3	15
200135*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	Cassone	3	16
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	Cassone metallico	3	8

CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO	tonnellate
Speciali non pericolosi	86.1
Speciali pericolosi	129.72

secondo le specifiche progettuali descritte negli elaborati allegati all' istanza pervenuta in data 26/01/2010 e s.m.i., come in premessa richiamati, di cui all'**allegato, sezione 0** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle sezioni **B (prescrizioni gestionali), C (prescrizioni amministrative)**, anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 3) Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa, limitatamente all'oggetto dell'istanza di *variante sostanziale*, fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 4) Di stabilire altresì che a chiusura dell'impianto la società provveda ad eseguire le verifiche del caso volte a determinare lo stato dei luoghi in relazione all'attività svolta nonché a porre in essere gli interventi ad essa successivi che si rivelassero necessari, ai fini della successiva fruibilità dell'area sulla base della destinazione prevista dal PRGC;
- 5) Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovranno essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al

controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Provincia **almeno centottanta giorni prima della** data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata *domanda di nuova autorizzazione*, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Torino, 2 febbraio 2011

Il Dirigente del Servizio
(dott. Edoardo Guerrini)

SA

ALLEGATO

SEZIONE A

**PROGETTO DEL 26 GENNAIO 2010
(PROT. PROV.LE N. 77683/2010 DEL 28/01/2010)**

- ALL. 1 - ISTANZA**
- ALL. 2 - INFORMAZIONI SUL SITO**
- ALL. 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO**
- ALL. 4 - SCHEDE TECNICHE RELATIVE AI RIFIUTI**
- ALL. 5 - CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO**
- ALL. 6 - PLANIMETRA GENERALE DEL SITO**
- ALL. 7 - TABELLA RIFIUTI**
- ALL. 8 - PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE**
- ALL. 9 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**
- ALL. 10 - PIANO DI EMERGENZA**

**DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL 21/06/2010
(PROT. PROV.LE N. 520347 DEL 28/06/2010)**

- ALL. 11 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI CER RICHIESTI**
- ALL. 12 - SCHEDE TECNICHE DEI RIFIUTI**
- ALL. 13 - RICHIESTA PARERE TECNICO SMAT**
- ALL. 14 - PLANIMETRIA DEL SITO**

**DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL 14/07/2010
(PROT. PROV.LE N. 608022 DEL 28/07/2010)**

- ALL. 15 - RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO AI VIGILI DEL FUOCO
RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO RICHIESTO**

**DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL 12/11/2010
(PROT. PROV.LE N. 937118 DEL 18/11/2010)**

- ALL. 16 - PARERE DI CONFORMITA' DEI VIGILI DEL FUOCO IN MERITO
ALL'AMPLIAMENTO**
- ALL. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA RELATIVA AI CONTAINERS
UTILIZZATI PER LO STOCCAGGIO DEI PNEUMATICI**
- ALL. 18 - PLANIMETRIA DEL SITO**
- ALL. 19 - SCHEDE TECNICHE DEI RIFIUTI**

SEZIONE B

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, e successive integrazioni, dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la capacità massima di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

Speciali non pericolosi	86.1 t
Speciali pericolosi	129.72 t

2. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, come sopra richiamate, dovranno essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza pervenuta in data 26/01/2010, come successivamente modificata ed integrata e meglio identificate nella planimetria allegata alla documentazione pervenuta il 12/11/2010;
3. lo stoccaggio dei rifiuti classificati speciali pericolosi deve avvenire **esclusivamente all'interno del capannone**;
4. lo stoccaggio dei rifiuti all'esterno non deve superare l'altezza della recinzione perimetrale;
5. i pneumatici dovranno essere depositati in container dotati di sistemi di copertura, al fine di evitare ristagni d'acqua causa di sviluppo di insetti molesti;
6. i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla Provincia;
7. le aree di messa in riserva devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
8. anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sui contenitori destinati alla messa in riserva deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle normative vigenti in materia di etichettatura delle miscele e delle sostanze pericolose con l'indicazione del rifiuto stoccato, codice CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
9. la capacità di movimentazione di rifiuti classificati speciali pericolosi in ingresso all'impianto, deve essere inferiore alle **10 t/giorno**;
10. siano mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, dei piani di posa e di lavoro delle aree interessate al deposito/movimentazione dei rifiuti contenenti amianto;
11. i rifiuti contenenti amianto di cui al CER 170605* devono essere gestiti con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di dispersione;
12. tali rifiuti devono pervenire imballati in doppio contenitore e stoccati al di sotto di tettoia;

13. i contenitori dei rifiuti costituiti da materiale da demolizione contenente amianto devono essere integri ed etichettati.
14. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse (RAEE) devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
15. i contenitori mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione; in particolare i recipienti mobili di stoccaggio devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di 3 file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0,6 m) e comunque tale da rendere possibile l'immediata rimozione dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite;
16. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lettera m) del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
17. devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti stoccati all'esterno (reti di protezione, teli di nylon, ecc);
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
19. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
20. all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;
21. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
22. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
23. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
24. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
25. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite **omogenee di materiale già selezionato** che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

26. la società deve avere in dotazione un **rilevatore di radioattività** in ingresso all'impianto, anche portatile, che consenta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
27. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto del D.M.I. del 16/2/82 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, con particolare riguardo anche alle disposizioni di cui al DM 10/03/98.

SEZIONE C

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

- 1) in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. **almeno entro VENTI giorni**, dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonchè di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R.. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; bisogna perciò provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere alla bonifica delle aree e delle strutture interessate dall'attività di cui all'oggetto;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonchè l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.